



TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE

N. R.G. 87/2026

Il Giudice, dott. Antonio Romano,

a scioglimento della riserva assunta a seguito della scadenza dei termini, assegnati alle parti all'udienza del 16.04.2026, per repliche e controrepliche, rispettivamente fino al 24.04.2026 e al 05.05.2026, lette le rispettive note, ha emesso la seguente

ORDINANZA

L'accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. proposto da Parte_1 è inammissibile sia nei confronti di Controparte_1 (P.IVA P.IVA_1), che nei confronti di Ing. CP_2 (C.F. C.F._1), Arch. CP_3 (C.F. C.F._2), Geom. Controparte_4 (C.F. C.F._3), per il seguente assorbente motivo.

La difesa dei tecnici convenuti ha tempestivamente eccepito la inammissibilità/improcedibilità del ricorso per la presenza di clausola compromissoria nel contratto di appalto stipulato tra il ricorrente e l'impresa appaltatrice convenuta (doc. 1 parte ricorrente).

Il ricorrente, nelle note di replica autorizzate, ha contestato la validità di tale clausola – ritenendola vessatoria e, quindi, inefficace/nulla ex artt. 1341 e ss. c.c. per l'assenza della doppia firma richiesta al consumatore per legge – e l'assenza di legittimazione attiva in capo ai tecnici convenuti per opporre la clausola compromissoria nei confronti del ricorrente, osservando quanto segue: *“la clausola arbitrale se inserita in un contratto di appalto non si estende automaticamente ai professionisti esterni che hanno operato sul cantiere se questi non hanno sottoscritto espressamente tale clausola. Del resto vale anche in questo caso il principio della relatività secondo il quale il contratto non produce effetto nei confronti di terzi se non nei casi previsti dalla legge (art.1372 codice civile)”*.

Tuttavia, in senso contrario, osserva questo Giudice, condividendo le deduzioni svolte dalla difesa dei tecnici convenuti nelle note di controreplica autorizzate, innanzitutto che la clausola compromissoria inserita nel contratto di appalto in atti è pienamente valida, in quanto il medesimo contratto non è un contratto c.d. in serie o “per adesione” ovvero concluso mediante moduli o formulari, né la suddetta clausola è prevista nelle condizioni generali di contratto, con ciò dovendosi escludere la natura vessatoria di essa e la conseguente applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dagli invocati articoli 1341 e ss. c.c.

Quanto alla questione relativa alla “legittimazione attiva” dei tecnici convenuti a sollevare la relativa eccezione e alla estensione ai medesimi della clausola arbitrale prevista nel contratto d'appalto, devono svolgersi le seguenti considerazioni.

L'art. 3 del contratto di appalto, concluso dal ricorrente quale committente e dall'impresa convenuta quale appaltatrice, prevede espressamente l'operativa della clausola compromissoria ivi contenuta “*in casi di contestazione di qualsiasi natura*” (cfr. doc. 1 ricorrente).

La giurisprudenza di legittimità e di merito ha costantemente affermato che, in presenza di clausole di tale tenore, la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che trovano la loro origine nel rapporto contrattuale, incluse quelle relative a lavori ulteriori comunque collegati alle commesse contrattuali o a profili di responsabilità strettamente connessi all'esecuzione dell'opera (v. su tutte Cass., civ., sez. VI, n. 31849 del 05-12-2019; Cass. n. 15613/2021; Tribunale di Pisa sentenza n. 1385/2023 del 07.11.2023). Del resto, l'art. 808^{quater} cpc stabilisce che “*Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce*” (grassetto nostro). La norma deve essere quindi interpretata estensivamente, nel senso vengono escluse dalla competenza arbitrale le controversie per le quali il contratto sia solo occasione (fatto storico) e la *causa petendi* della pretesa sia fondata su un titolo diverso non dipendente dal rapporto contrattuale.

Nel caso di specie, le doglianze avanzate dal ricorrente nei confronti dei tecnici, al contrario, non sono autonome, ma traggono tutte origine dal (e hanno causa nel) medesimo contratto d'appalto e dalla sua esecuzione. Le prospettate responsabilità dei tecnici convenuti per la progettazione, la direzione dei lavori e la contabilità sono inscindibilmente legate alla vicenda contrattuale principale.

Peraltro, a conferma di tale prospettazione, si evidenzia che – sebbene il contratto di appalto sia stipulato con la sola impresa appaltatrice – i computi metrici allegati al medesimo contratto di appalto, pure invocati dal ricorrente a sostegno delle proprie deduzioni difensive, risultano redatti dall'Architetto CP_3 e dal Geometra Controparte_4. È quindi evidente il collegamento negoziale tra le prestazioni professionali dei tecnici convenuti e il contratto di appalto con l'impresa convenuta.

Ebbene, in presenza di una clausola "omnicomprensiva" come quella in esame, conformemente alla citata giurisprudenza e alla normativa applicabile, deve senz'altro ritenersi che la competenza arbitrale contrattualmente prevista ricomprenda anche le controversie relative all'operato dei professionisti incaricati, la cui attività è stata funzionale all'adempimento del contratto stesso.

Infine, deve precisarsi che l'operatività nel caso in esame della clausola compromissoria non è esclusa dalla sentenza n. 26 del 2010 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 669^{quaterdecies} c.p.c. “*nella parte in cui, escludendo l'applicazione dell'articolo 669^{quinq}ues dello stesso codice ai provvedimenti di cui all'art. 696 c.p.c., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito*”. Ed infatti, tale pronuncia si fonda sul carattere cautelare dell'ATP previsto dal citato art. 696 c.p.c., laddove nel caso di specie è stato promosso un ricorso ai sensi dell'art. 696^{bis} c.p.c. avente una diversa finalità: conciliativa e non cautelare. Pertanto, la domanda di accertamento tecnico preventivo proposta da Parte_1 ben può essere demandata agli arbitri in forza della suddetta clausola compromissoria. Ciò risulta corroborato dalla sentenza della

Corte costituzionale n. 202 del 2023 che, facendo seguito alla sentenza della medesima Corte n. 144/2008, ha ritenuto di dover esplicitamente dichiarare l'illegittimità del citato articolo 669quaterdecies c.p.c. nella parte in cui non prevede la reclamabilità del provvedimento di rigetto del ricorso *ex art. 696bis c.p.c.*, non ritenendo a tal fine "sufficiente" la dichiarazione di incostituzionalità della norma pronunciata dalla citata sentenza della Corte n. 144/2008 con riguardo al solo ricorso *ex art. 696 c.p.c.*, proprio in ragione della diversità di *ratio* fondante le due tipologie di ricorso per accertamento tecnico preventivo.

Da tutto quanto esposto consegue l'incompetenza del Tribunale di Siena, stante la competenza arbitrale, sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 696bis c.p.c. da *Parte_1*

Tutte le altre questioni rimangono assorbite.

Le spese, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere liquidate, per ciascuna parte processuale resistente (da un lato, per l' *Controparte_1* [...] e dall'altro per i convenuti *CP_2* *CP_3* *Controparte_4* costituiti con un unico difensore), a carico del ricorrente, in base al valore della domanda (indeterminabile – complessità media) e ai minimi tariffari considerata l'attività processuale svolta, per fase di studio, introduttiva e di trattazione.

P.Q.M.

- 1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Siena, per essere la controversia devoluta ad arbitri;
- 2) assegna il termine di 3 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa davanti agli arbitri;
- 3) pone a carico del ricorrente *Parte_1* il pagamento delle spese processuali liquidate in favore delle parti resistenti *Controparte_1* (P.IVA *P.IVA_1*), e *CP_2* (C.F. *C.F._1*), *CP_3* (C.F. *C.F._2*) e Geom. *Controparte_4* (C.F. *C.F._3*) in € 1.722,00 per ciascuna parte processuale, oltre il 15% per rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge.

Si comunichi alle parti.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 10/05/2026, tramite l'applicativo Consolle del Magistrato.

Il Giudice

Dott. Antonio Romano